



CTEE06800N





DIREZIONE DIDATTICA STATALE II CIRCOLO – "GIOVANNI XXIII"–PATERNO'

Prot. 0003521 del 12/09/2018

A–1 (Uscita)

A tutto il Personale Docente LL.SS.

e, P.C.

Al Direttore dei S.G.A. Ai collaboratori del D.S. Inss. Margherita Nicolosi, Maria Borzì e Maria Signorello

Oggetto: Concessione di permessi brevi al personale docente

PERMESSI BREVI

L'art.16 del CCNL comparto 2009 e l'art.19 dello stesso regolamentano, rispettivamente, la concessione dei permessi brevi ai dipendenti con contratto a tempo indeterminato ed al personale con contratto a tempo determinato.

Si precisano alcuni punti salienti:

- 1. la concessione dei permessi brevi è subordinata alla possibilità della sostituzione con personale in servizio;
- 2. il permesso breve può essere concesso, compatibilmente con le esigenze di servizio, per particolari esigenze personali;
- 3. il permesso breve non può superare la metà dell'orario giornaliero e comunque la durata di due ore;
- 4. i permessi si riferiscono ad unità oraria, e non possono superare nel corso dell'anno scolastico il limite corrispondente al rispettivo orario settimanale di insegnamento;
- 5. il dipendente è tenuto a recuperare le ore non lavorate in una o più soluzioni in relazione alle esigenze di servizio, entro due mesi lavorativi successivi alla data di fruizione del permesso, dando possibilmente priorità alle supplenze o allo svolgimento di interventi didattici integrativi con precedenza nella classe ove avrebbe dovuto prestare servizio;
- 6. nei casi in cui per motivi imputabili al dipendente non sia possibile il recupero, l'Amministrazione provvede a trattenere una somma pari alla retribuzione spettante al dipendente per il numero di ore non recuperate.

Si sottolinea che:

- a. la concessione dei permessi brevi è legata all'autorizzazione del D.S (o di un suo delegato),
 che in particolari casi può procedere ad un approfondimento della motivazione che accompagna la richiesta;
- b. le richieste di permesso debbono di norma essere presentate con un congruo anticipo (almeno 2 giorni);
- c. in caso di necessità e di impossibilità di preavviso, i collaboratori del D.S. possono richiedere il recupero di un permesso usufruito entro le ore 10.00 del giorno stesso nel quale deve essere prestato; un eventuale rifiuto dovrà essere motivato;









- d. qualora il permesso breve venga richiesto in concomitanza con riunioni collegiali, può essere concesso anche per l'intera durata della riunione;
- e. il Docente che, non essendo a disposizione, sostituisce un collega in permesso, acquisisce un "credito" che potrà utilizzare se, a sua volta, avrà la necessità di richiedere un permesso.

I collaboratori del D.S. e Referenti di plesso provvedono a tenere aggiornato il registro di concessione/recupero ore di permesso. Presso ogni plesso è istituito il Registro dei permessi brevi.

Il Dirigente Scolastico

(Prof. Roberto Maniscalco)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa